

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 1406, approvato, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (testo base), C. 528 Vitali, C. 639 Burtone e C. 820 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	15
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari. Atto n. 5 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	7
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	16
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Costantini</i>)	17
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Zaccaria</i>)	19
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	22
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007. C. 1416 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008. C. 1417 Governo.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2008. (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 luglio 2008 — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

C. 1406, approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato (testo base), C. 528 Vitali, C. 639 Burtone e C. 820 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati tre emendamenti (*vedi allegato 1*) al testo base. Rileva che l'emendamento Santelli 2.2 tende a sopprimere, all'articolo 2, comma 1, del testo base, l'inciso secondo cui i componenti dell'istituenda Commissione d'inchiesta sono nominati anche tenendo conto « delle indicazioni contenute nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277 ».

Considerato che la relatrice, deputata Amici, da lui sentita informalmente prima della seduta, ha dichiarato la contrarietà del suo gruppo alla soppressione dell'inciso sopra richiamato, e questo anche in considerazione del fatto che esso è il frutto di un accordo raggiunto tra i gruppi al Senato, propone, onde evitare che la Commissione si divida su un punto delicato come quello in questione, di rinviare l'esame degli emendamenti ad altra seduta e di verificare nel frattempo se sia possibile modificare in qualche modo il testo di comune accordo, acquisendo al riguardo in via informale anche il punto di vista dei rappresentanti dei gruppi al Senato, così da evitare che il provvedimento vada incontro a un eccessivo numero di letture e che la costituzione della Commissione avvenga con ritardo.

Osserva inoltre che la verifica appare opportuna anche in considerazione della necessità di accertare che perdurino le condizioni per la richiesta di trasferimento dell'esame in sede legislativa.

Mario TASSONE (UdC) ritiene quanto mai opportuna una discussione sull'inciso richiamato dal presidente Bruno, fermo restando che il problema di fondo sollevato da quell'inciso è istituzionale. Ritiene infatti che non si possa vincolare la scelta dei Presidenti delle Camere a un codice di regolamentazione elaborato da una passata Commissione « antimafia », ancorché condivisibile nel merito, senza con ciò ledere il ruolo del Parlamento. Concorda che su un punto così delicato è bene che l'orientamento della Commissione sia unanime ed invita quindi il presidente Bruno e la relatrice Amici ad assumersi l'impegno di verificare nel più breve tempo possibile se sussistano le condizioni per procedere all'approvazione rapida di un testo condiviso dalla maggioranza e dall'opposizione. Auspica che nel prosieguo del dibattito si eviti una strumentalizzazione della questione.

Sesa AMICI (PD), premesso che il presidente Bruno ha posto una questione da non sottovalutare, osserva che si deve comunque tenere conto dell'esigenza sia di approvare celermente il provvedimento sia di salvaguardare i rapporti di correttezza tra i due rami del Parlamento: ricorda infatti come l'inciso in questione sia il risultato di un difficile percorso di mediazione tra diverse istanze. Nel merito, ritiene che l'introduzione di specifici requisiti per far parte della Commissione « antimafia » sia importante, anche perché, sebbene formalmente la scelta dei componenti spetti ai Presidenti delle Camere, di fatto essi sono indicati dai gruppi parlamentari e quindi dai partiti. Ciò premesso, considera condivisibile la proposta di metodo avanzata dal presidente e si assume l'impegno di sentire i rappresentanti dei gruppi, anche del Senato, per verificare se esistano margini per una modifica condivisa del testo.

Jole SANTELLI (PdL), chiarendo il senso dell'emendamento da lei presentato, sottolinea come far riferimento alla disciplina contenuta nel codice di regolamentazione elaborato dalla passata Commissione « antimafia », e quindi non discussa e approvata dalle Assemblee di Camera e Se-

nato, costituisca un modo inadeguato di risolvere il problema e un precedente grave. Premesso poi che l'emendamento da lei presentato intendeva appunto sviluppare un dibattito sul punto, si dice convinta che la questione, se non viene agitata a fini di propaganda, possa essere risolta senza intaccare le prerogative del Parlamento.

Donato BRUNO, *presidente*, premesso che, ai fini della eventuale richiesta di trasferimento dell'esame in sede legislativa occorrerà procedere alla verifica di cui ha detto, chiede al rappresentante del Governo quale sia la posizione dell'Esecutivo rispetto a tale richiesta.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, premesso che la materia in esame attiene al potere di inchiesta delle Camere ed alla loro organizzazione interna, non ritiene che da parte del Governo vi siano ragioni ostative a che l'esame del provvedimento sia trasferito in sede legislativa.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 luglio 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari.

Atto n. 5.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione. Comunica altresì che la relatrice, deputata Sbai, ha presentato una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*) e che i deputati Costantini e Zaccaria hanno presentato, a nome dei rispettivi gruppi, due proposte alternative di parere contrario (*vedi allegati 3 e 4*).

Roberto ZACCARIA (PD), illustrando la proposta alternativa di parere da lui presentata, osserva che, dei tre schemi di decreto legislativo facenti parte del cosiddetto « pacchetto sicurezza », quello in esame sia il più stridente con la delega legislativa cui dà attuazione. Tale provvedimento, nell'operare una drastica stretta alla libertà di circolazione dei cittadini comunitari, la quale di fatto avvicina la condizione dei comunitari a quella degli stranieri extracomunitari, mina, a suo avviso, il principio comunitario della tendenziale equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani. Ricorda infatti che la Costituzione stabilisce il principio per cui i cittadini italiani e gli stranieri hanno uguali diritti fondamentali, distinguendosi solo per il godimento dei diritti politici e della piena libertà di movimento, che agli stranieri non spettano. Rispetto a questo schema costituzionale originario, la normativa comunitaria ha stabilito l'ulteriore principio per cui i cittadini comunitari sono tendenzialmente equiparati a quelli italiani: non godono dei diritti politici, ma hanno libertà di movimento sul territorio degli Stati, salve le limitazioni che le autorità possono disporre per ragioni di ordine pubblico e sicurezza.

Rileva, tra l'altro, che quella all'equiparazione tra cittadini comunitari e stranieri extracomunitari costituisce una tendenza sistematicamente perseguita dal Governo, come prova l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, in base al quale il testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.

Ribadisce, inoltre, che lo schema in esame, in quanto rovescia completamente l'impostazione del decreto legislativo sul quale interviene, configura, a suo giudizio, un atto adottato in carenza di potere legislativo e ritiene che possa, come tale, essere colpito dalla Corte costituzionale.

Quanto al merito, ritiene inaccettabile prevedere che il cittadino comunitario debba provare la liceità del suo reddito, atteso che tale prova, che può diventare diabolica, non è chiesta in nessun caso al cittadino italiano, spettando sempre alle autorità dimostrare che il reddito di qualcuno non sia lecito. Si tratta quindi di una previsione discriminatoria.

Condivide poi l'aver previsto l'obbligo di iscrizione anagrafica in caso di soggiorno protratto, non ritiene invece condivisibile collegare alla mancata ottemperanza all'obbligo di iscrizione anagrafica una sanzione pesante come quella dell'espulsione per motivi imperativi di pubblica sicurezza, anche considerato che la mancata richiesta di iscrizione anagrafica può essere frutto di una dimenticanza.

Rileva poi che la previsione per cui il cittadino comunitario può venir trattenuto nei centri di identificazione ed espulsione viola la direttiva comunitaria di riferimento.

Infine, osserva che la previsione in base alla quale, se la decisione del giudice sull'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento non interviene entro sessanta giorni, il provvedimento è comunque eseguito costituisce una inaccettabile forma di silenzio-rigetto che fa ricadere sui cittadini comunitari i ritardi delle istituzioni italiane. Rileva che la proposta di parere della relatrice contiene un rilievo su questo punto, ma avrebbe preferito che fosse formulato come condizione.

Carlo COSTANTINI (IdV) dichiara che il suo gruppo condivide la finalità perseguita dal provvedimento in esame, ma ritiene inadeguate le soluzioni individuate. Riscontra, in particolare, due debolezze nel provvedimento. La prima debolezza è quella già evidenziata dal deputato Zaccaria in relazione al meccanismo di silenzio-rigetto previsto in caso di mancata pronuncia del giudice entro sessanta giorni sull'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento. Al riguardo fa presente che, su questo punto, la proposta di parere della relatrice, non solo esprime una osservazione, mentre servirebbe una condizione, ma non tocca la sostanza del problema, in quanto si limita a rivedere il procedimento della decisione giudiziaria e ad allungare a novanta giorni il tempo entro il quale il provvedimento resta inattuabile, ma non mette in discussione il principio per cui, trascorso un certo tempo, il provvedimento di espulsione diventa eseguibile anche se il giudice non si è pronunciato; su questo punto, rinviene anzi una contraddizione tra le premesse della proposta di parere della relatrice e l'osservazione finale. La seconda debolezza del provvedimento sta, a suo parere, nella sproporzione tra la violazione dell'obbligo di iscrizione anagrafica e la sanzione dell'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza: in sostanza, si prevede la stessa sanzione per un inadempimento lieve e per reati gravissimi.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che l'intervento del deputato Zaccaria abbia un fondo di verità: in effetti è in corso una tendenziale equiparazione dei comunitari agli stranieri. Ritiene, d'altra parte, che ciò sia legato all'eccessivo ampliamento dei confini dell'Unione europea, che ha messo in crisi il processo di costruzione dell'identità europea e fatto sì che oggi, nuovamente, lo straniero appartenente ad un altro Stato comunitario sia visto come uno straniero *tout-court*. Dichiara infine il voto di astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di parere.

Luciano DUSSIN (LNP), a nome del gruppo, esprime una valutazione favore-

vole sul testo del provvedimento e sulla proposta di parere della relatrice. Premesso che il suo gruppo è favorevole all'ampliamento delle ipotesi di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, ricorda come, soprattutto dopo l'apertura delle frontiere con la Romania, si sia imposta l'esigenza di riequilibrare diritti e doveri degli stranieri. Ritiene inoltre che su materie delicate come quelle dell'immigrazione e della condizione dello straniero gli Stati membri dovrebbero recuperare autonomia rispetto all'Unione europea.

Isabella BERTOLINI (PdL), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, esprime l'impressione che, da parte dell'opposizione, non si sia voluto capire la portata degli interventi posti in essere dalla maggioranza sui temi della sicurezza e dell'immigrazione. Sottolinea che la libertà di circolazione degli stranieri comunitari non può andare a scapito della sicurezza degli italiani. In ogni caso, ritiene che lo schema in esame sia perfettamente in linea con la direttiva europea di riferimento, anche in considerazione del fatto che le modifiche proposte dalla relatrice Sbai accrescono le garanzie e le allineano a quelle di altri Paesi europei, come la Francia.

Donato BRUNO, *presidente*, invita la relatrice a valutare la possibilità di tenere conto, nella proposta di parere da lei presentata, anche della prima delle osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione, limitatamente al riferimento alla data per l'emanazione del decreto ministeriale che determina l'importo del contributo per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, nonché della terza delle osservazioni, trattandosi di osservazioni aventi un carattere squisitamente formale.

Souad SBAI (PdL) accede all'invito del presidente e riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, dopo aver ringraziato la relatrice e

gli intervenuti, dichiara di concordare con il deputato Tassone: la direttiva 2004/38/Ce è stata immaginata per un'Europa ristretta e ben diversa da quella attuale. L'allargamento dei confini ha sollevato problemi allora non immaginabili ed imposto la rinegoziazione della stessa direttiva a livello comunitario. Per il frattempo, il Governo ha ritenuto di utilizzare tutti i margini di manovra consentiti dalla direttiva vigente per apportare all'ordinamento interno le modifiche necessarie, nel rispetto della direttiva stessa, per garantire l'esigenza della sicurezza. Quanto alla sanzione prevista per il caso di mancata iscrizione anagrafica dopo i tre mesi, ritiene che si tratti di una sanzione proporzionata, considerato che la violazione dell'obbligo costituisce una violazione dell'elementare dovere di lealtà dello straniero verso lo Stato ospitante. Fa presente che l'esperienza degli ultimi anni, successivi all'allargamento dell'Unione europea, prova che spesso chi si sottrae all'obbligo di dichiarare alle autorità la propria presenza sul territorio nazionale lo fa col deliberato intento di vivere in clandestinità, ai margini della società e col profitto di attività criminose.

Quanto alla proposta di parere della relatrice, come riformulata, esprime apprezzamento per la prospettata riformulazione della lettera m), la quale garantisce un giusto equilibrio tra esigenza di garanzia ed esigenza di sicurezza. Parimenti opportuna giudica la seconda osservazione, che tiene conto di un'indicazione proveniente dall'Unione europea e tende a far salve le posizioni degli studenti stranieri, ai quali non può chiedersi di possedere un reddito specifico. Condivide, infine, le due osservazioni del Comitato per la legislazione fatte proprie dalla relatrice.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che potrà in votazione per prima la proposta di parere della relatrice, come riformulata, e che, in caso di sua approvazione, saranno precluse le due proposte di parere alternative.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 luglio 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 15.55.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007.

C. 1416 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008.

C. 1417 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2008.

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Manuela DAL LAGO (LNP), *relatore*, per quanto riguarda il conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 2007, ricorda che il relativo stato di previsione di cui alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 298) recava le seguenti previsioni iniziali, espresse in milioni di euro: per quanto riguarda il conto competenza, spese correnti 21.816,44, spese in conto capitale 2.845,80 e spese finali 24.662,24; per quanto riguarda il conto cassa, spese correnti 21.826,27, in conto capitale, 2.830,68, e spese finali 24.656,95.

Con la legge di assestamento 2007 (legge 6 novembre 2007, n. 211) e con le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, le dotazioni iniziali di competenza e le autorizzazioni di cassa sono state aumentate, rispettivamente, di 2.030,42 e di 2.484,46 milioni di euro. In conseguenza delle variazioni disposte nel corso della gestione, le previsioni definitive sono pertanto, in milioni di euro, le seguenti: in conto competenza, spese correnti 23.958,14, spese in conto capitale 2.734,52 e spese finali 26.692,66; in conto cassa, spese correnti 24.170,06, in conto capitale, 2.971,35 e finali 27.141,41.

Il conto consuntivo del Ministero dell'interno per il 2007 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 26.692,66 milioni, con una diminuzione di circa 1.618 milioni rispetto alle previsioni del precedente esercizio finanziario, che erano di 28.310,82 milioni.

Il decremento ha riguardato, in particolare, le spese correnti, che sono diminuite passando da 25.519 milioni nel 2006 a 23.958 milioni nel 2007. Le spese in conto capitale subiscono invece una modestissima flessione, passando da 2.792 milioni a 2.735 milioni. L'incidenza percentuale delle risorse per il Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato è pari al 5,3 per cento, inferiore di 0,8 punti percentuali rispetto a quella registrata nel precedente esercizio finanziario.

A fronte di stanziamenti definitivi di competenza pari a 26.692,66 milioni e a residui definitivi pari a 7.742,78 milioni – e quindi ad un importo della massa spendibile, risultante dalla somma degli stanziamenti di competenza più i residui, pari a 34.435,44 milioni – il dato definitivo relativo alle autorizzazioni di cassa è di 27.141,41 milioni, con un incremento di 2.484,46 milioni rispetto alle previsioni iniziali di cassa, di cui 2.343,79 milioni di parte corrente e 140,67 milioni in conto capitale.

I pagamenti eseguiti in totale hanno raggiunto la cifra di 25.478,62 milioni, con un coefficiente di utilizzo della massa spendibile pari al 74 per cento, in linea

con quello dell'anno precedente. Nel complesso i pagamenti rappresentano il 93,9 per cento delle autorizzazioni di cassa (95,1 per cento nel precedente esercizio). Tale rapporto nelle spese di parte corrente è del 93,7 per cento (22.654,72 milioni di pagamenti rispetto a 24.170,06 milioni di autorizzazioni di cassa) e sale invece al 95 per cento per le spese in conto capitale (2.823,90 milioni di pagamenti a fronte di 2.971,35 milioni di autorizzazioni di cassa).

Infine, i residui, che nelle previsioni al 1° gennaio 2007 erano pari a 7.742,78 milioni, al 31 dicembre 2007 ammontano a 5.230,53 milioni di cui 3.369,60 milioni riguardanti le spese correnti e 1.860,93 milioni le spese in conto capitale. I residui di parte corrente sono per la maggior parte riferibili all'U.P.B. 2.1.2.6 (Finanziamento degli enti locali): 1.854,54 milioni; per quanto concerne le spese in conto capitale i residui sono in gran parte ascrivibili all'U.P.B. 2.2.3.5 – relativa anch'essa al finanziamento degli enti locali – dove sono allocati 647,92 milioni. Essi sono costituiti per 3.533,64 milioni da somme rimaste da pagare sul conto della competenza (residui di nuova formazione) e per 1.696,89 milioni da somme rimaste da pagare sul conto dei residui, provenienti dagli esercizi precedenti.

Con riferimento all'andamento percentuale dei pagamenti sui residui, nel 2007 si registra un lieve diminuzione della capacità di smaltimento dei residui stessi rispetto all'ultimo esercizio precedente.

Con riguardo all'analisi della spesa per centri di responsabilità, le quote più consistenti delle risorse sono gestite dai centri Dipartimento per gli affari interni e territoriali, cui sono stati assegnati 15.081,0 milioni, e Dipartimento della pubblica sicurezza, con un importo di 8.128,80 milioni.

La Corte dei conti, nella sua relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2007 (Doc. XIV, n. 1), dopo aver analizzato sinteticamente gli andamenti generali della spesa del Ministero dell'interno, precisa che quest'anno, a seguito dell'introduzione della

nuova classificazione del bilancio, la relazione sul rendiconto è stata ristrutturata. La Corte ha deciso di inserire il consueto esame dei risultati, basato sui conti consuntivi dei Ministeri trasmessi dalla Ragioneria generale dello Stato, nella prima parte della relazione, in cui l'analisi è svolta in termini sintetici, e di riservare la seconda parte agli effetti economico-finanziari delle politiche pubbliche di settore. Nella parte speciale della relazione, l'analisi per ministeri è stato pertanto sostituita dall'analisi per missioni e programmi.

Quanto al Ministero dell'interno, la Corte rileva che, nonostante variazioni di bilancio per 2.030 milioni – in parte dovute alle manovre espansive adottate in corso d'anno (428 milioni) e all'assestamento di bilancio (203 milioni) – risultano in calo gli stanziamenti definitivi di competenza (da 28.311 a 26.693 milioni). È per questo che le dotazioni inerenti alla spesa finale fanno segnare una minore incidenza percentuale sul bilancio dello Stato (dal 5,9 al 5,25). Anche sul versante della cassa la Corte evidenzia lo stesso andamento previsionale. Le autorizzazioni di cassa si commisurano a 27.141 milioni e – pur scontando variazioni accrescitive per 2.484 milioni – sono inferiori al valore segnato nel 2006 (28.356 milioni).

Rileva altresì la Corte che, tenuto conto dei residui di stanziamento iniziali, il dicastero ha avuto a disposizione una massa impegnabile di 27.047 milioni. A fine esercizio gli impegni effettivi totali assunti sulla massa impegnabile si ragguagliano a 26.116 milioni e gli impegni effettivi sulla competenza ammontano a 25.762 milioni, mentre i pagamenti si attestano sul livello di 25.479 milioni. La gestione della parte corrente di competenza (23.234 milioni) assorbe circa il 90 per cento delle risorse ministeriali. Essa è pressoché interamente mobilitata dai trasferimenti (per un complesso di 13.541 milioni), dagli oneri di personale (7.589 milioni) e dai consumi intermedi (1.492 milioni). Al riguardo la Corte precisa che il dato dei consumi intermedi non è comunque esaustivo della reale attività gestionale, considerando che in questa Amministrazione si sono venuti

accumulando debiti pregressi di rilevante consistenza finanziaria. Tale tendenza è venuta emergendo, recentemente, anche per oneri accessori al personale. Penalizzanti per l'operatività del dicastero si sono rilevate le forti limitazioni delle entrate riassegnabili anche se tale situazione in corso d'anno è stata superata ad opera del decreto legge n. 81 (convertito con legge 127 del 2007) che ha rimosso per il solo 2007 il tetto alle riassegnazioni stesse. Il profilo gestionale della cassa non è dissimile, per quanto riguarda la parte corrente, da quello descritta per la competenza. I pagamenti totali essenzialmente riguardano: trasferimenti (12.949 milioni), redditi da lavoro dipendente (7.629 milioni) e consumi intermedi (1.475 milioni). Il conto capitale (2.528 milioni di impegni effettivi e 2.824 milioni di pagamenti) si riferisce sostanzialmente ai contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche (1.860 e 1.974 milioni) e agli investimenti fissi lordi (667 e 850 milioni). Si deteriora il rapporto sia degli impegni totali sulla massa impegnabile (dal 97,6 al 96,6 per cento) che degli impegni effettivi sugli stanziamenti definitivi di competenza (dal 97,6 al 96,5 per cento). Resta stabile, invece, il coefficiente di utilizzo della massa spendibile (74 per cento). Si restringe del 32,5 per cento l'ammontare dei residui passivi (da 7.743 a 5.230 milioni), ma tale esito è influenzato dal nuovo termine di perenzione dei residui propri di conto capitale. Gli impegni perenti ammontano a 2.853 milioni e concernono prevalentemente i contributi agli investimenti alle Amministrazioni pubbliche (2.579 milioni). Gli altri 274 milioni eliminati si riferiscono agli investimenti fissi lordi.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di assestamento del bilancio 2008, rileva, in primo luogo, la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri). Nel quadro di questa missione, rileva innanzitutto la spesa per gli Organi costituzionali, oggetto del programma 1.1, che corrisponde all'unità previsionale di base 21.1.3.

La previsione iniziale di competenza della legge di bilancio riferita a tale programma – pari a 1.955,11 milioni di euro – rimane inalterata, mentre il disegno di legge di assestamento prevede una diminuzione dei residui per 2,451 milioni di euro interamente a carico dei fondi destinati al rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie (cap. 1638); tali residui sono praticamente azzerati passando da 2,455 milioni a poco più di 4.000 euro.

Per quanto riguarda invece la spesa per il funzionamento degli Organi a rilevanza costituzionale, compresa nel programma 1.2 e riferita al funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei T.A.R., del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, del C.N.E.L. e del C.S.M. l'u.p.b. 21.2.3 reca un incremento delle previsioni di competenza pari a 1,842 milioni di euro e delle previsioni di cassa pari a 2,542 milioni; entrambi gli incrementi sono dovuti a variazioni dipendenti da atti amministrativi già intervenuti e riguardano il fondo per il funzionamento della Corte dei conti (cap. 2160) le cui previsioni assestate del 2008 salgono da 300 a 301,842 milioni. Anche i residui sono incrementati, ad opera delle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, per 11,73 milioni di euro, in parte a favore dello stesso fondo della Corte dei conti (5,23 milioni) e parte del fondo del Consiglio di Stato e T.A.R. (6,5 milioni).

Le previsioni relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono oggetto del programma 1.3. Nell'ambito dell'unica u.p.b. espressamente riferita alla Presidenza del Consiglio (u.p.b. 21.3.3), lo stanziamento destinato al Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2115) viene incrementato ad opera del disegno di legge in esame sia nelle previsioni di competenza, sia in quelle di cassa per 67,19 milioni di euro in dipendenza di atti amministrativi già adottati. Le previsioni assestate dei residui subiscono un incremento pari a 626,82 milioni di euro ad opera del disegno di legge di assestamento, arrivando a 739,51

milioni di euro. Nella stessa u.p.b. 21.3.3 è collocato lo stanziamento del capitolo 2185, relativo al Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale per il quale il disegno di legge di assestamento prevede anche in questo caso un forte incremento dei residui pari a 266,13 milioni di euro, che porta le previsioni assestate per il 2008 a 296,13 milioni di euro.

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non si limitano peraltro alle risorse accantonate nel capitolo 2115 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ma sono ripartiti tra diversi capitoli in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti. Tra questi si segnalano, in particolare, gli interventi per il programma 8.5 (protezione civile), per i quali si registra un incremento dei residui di 23,87 milioni di parte corrente (u.p.b. 6.2.3) e delle competenze di 42 milioni in conto capitale (u.p.b. 6.2.8). Incrementi si riscontrano anche per il programma 15.4 (sostegno all'editoria) che vede aumentare di 4,611 milioni sia le disponibilità di competenza, sia di cassa (u.p.b. 11.2.2 Interventi) ad opera di atti amministrativi intervenuti entro il 31 maggio. Il disegno di legge prevede anche un aumento dei residui pari a 165,4 milioni (65,4 per l' u.p.b. 11.2.2 e 100 milioni per u.p.b. 11.2.3 parte corrente).

Quanto ad altri stanziamenti di interesse della I Commissione, vanno segnalati quello per il Comitato esecutivo per i servizi di informazione (cap. 5105), quello per l'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680), con una previsione di spesa pari a 166,4 milioni di euro, rimasta invariata, e un decremento di 25 milioni di residui come previsto dal disegno di legge di assestamento; e quello per il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione (cap. 1707), il cui stanziamento in termini di competenza – pari nelle previsioni iniziali a 29 milioni – è incrementato di 5 milioni.

Quanto allo stato di previsione del Ministero dell'interno, approvato con la legge di bilancio, questo reca, quanto alle previsioni di competenza, spese per com-

plexivi 25.256,25 milioni di euro, di cui 21.145,53 milioni per la parte corrente e 4.110,72 milioni in conto capitale. Le suddette previsioni iniziali subiscono variazioni per due ordini di ragioni: innanzitutto un incremento delle previsioni di competenza in misura pari a 711,92 milioni di euro si è realizzato in forza delle variazioni già introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio 2008; in secondo luogo, con il disegno di legge di assestamento in esame il Governo propone un ulteriore incremento, di 712,93 milioni di euro, il quale forma oggetto dell'esame parlamentare. Il disegno di legge di assestamento presentato dal Governo registra dunque, rispetto ai dati iniziali, un aumento complessivo di 1.424,85 milioni di euro, quale risultante di un incremento di 2.802,69 milioni per quanto riguarda le spese correnti e di una riduzione di 1377,85 milioni per quelle in conto capitale.

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2008 recava, inoltre, inizialmente autorizzazioni di cassa pari a 25.423,70 milioni di euro, di cui 21.168,27 milioni di parte corrente e 4.255,43 milioni in conto capitale. Le previsioni di cassa, come è noto, sono determinate sulla base del volume della massa spendibile, la quale è formata dagli stanziamenti proposti per la competenza e dalla massa dei residui. La consistenza presunta dei residui passivi al 1° gennaio 2008 era stata valutata, nel bilancio dello Stato per il 2008, in 2.303,04 milioni di euro per le spese di parte corrente e in 4.717,11 milioni di euro per le spese in conto capitale, per un totale di 7.020,15 milioni di euro.

Con il disegno di legge di assestamento è proposta una riduzione dei residui pari a 1.789,62 milioni di euro, importo risultante dal saldo di 1.066,55 milioni di parte corrente e da un negativo di 2.856,17 milioni in conto capitale. Le variazioni trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti al 1° gennaio 2008 a quelli risultanti dal rendiconto 2007.

Le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento alle autorizzazioni

di cassa prevedono un aumento di 550,68 milioni, determinato da un incremento di 628,40 milioni della parte corrente, cui corrisponde una riduzione di 77,72 milioni per la parte in conto capitale: come evidenziato nella nota preliminare alla Tabella n. 8, tali variazioni derivano dalla necessità di adeguare le autorizzazioni stesse sia alla nuova consistenza dei residui passivi sia alle variazioni proposte per la competenza, in considerazione anche delle concrete capacità operative dell'amministrazione.

Riepiloga quindi i dati relativi alle previsioni iniziali e assestate per il 2008, con l'indicazione sia delle variazioni alle previsioni di competenza e alle autorizzazioni di cassa intervenute con atto amministrativo e proposte con il disegno di assestamento nel testo emendato dal Senato, sia dello scostamento tra l'entità dei residui presunti al 1° gennaio 2008 e l'entità dei residui accertati in sede di rendiconto, nonché con l'indicazione, in via riassuntiva, delle missioni e dei programmi interessati dalle variazioni alle previsioni iniziali per l'anno 2008 proposte dal disegno di legge di assestamento.

Nell'ambito delle missioni e dei programmi indicati, le principali variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa hanno riguardato in primo luogo il programma 3.3 (Trasferimenti a carattere generale ad enti locali) e, al suo interno, l'u.p.b. 2.3.2 Interventi, per cui si prevede un incremento degli stanziamenti di competenza in misura pari a 586,83 milioni di euro, mentre gli stanziamenti di cassa

aumentano di 576,83 milioni di euro. L'incremento è da ascrivere pressoché integralmente (579,65 milioni per competenza e cassa) all'aumento della dotazione del Fondo per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, previsto dal cap. 1316 di tale u.p.b. destinato a consentire il trasferimento di maggiori risorse ai bilanci degli enti locali.

Nell'ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza le u.p.b. che hanno fatto segnare le maggiori variazioni sono nell'ambito del programma 7.1 (Contrasto al crimine), l'u.p.b. 3.1.6 (Investimenti), per cui si prevede un incremento delle dotazioni di competenza di 23,65 milioni di euro; nell'ambito del programma 7.2 (Pubblica sicurezza), l'u.p.b. 3.2.6 (Investimenti), per cui si prevede un incremento delle dotazioni di competenza di 23,25 milioni di euro; e nell'ambito del programma 7.3 (Prevenzione generale e controllo del territorio), l'u.p.b. 3.3.1 (Funzionamento) e l'u.p.b. 3.3.6 (Investimenti), per cui si prevede un incremento delle dotazioni di competenza rispettivamente di 20,34 e di 24,32 milioni di euro.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, è fissato alle ore 11 di martedì 24 luglio. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (C. 1406, approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato (testo base), C. 528 Vitali, C. 639 Burtone e C. 820 Angela Napoli).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni tre mesi.

1. 1. Tassone.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: venticinque senatori e venticinque

deputati con le seguenti: venti senatori e venti deputati.

2. 1. Tassone.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , nonché delle indicazioni contenute nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

2. 2. Santelli, Tassone, Luciano Dussin.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari (Atto n. 5).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (atto n. 5);

rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*) dello schema, l'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento deve essere decisa entro 60 giorni dalla sua presentazione, decorsi i quali viene meno l'efficacia sospensiva dell'istanza e il provvedimento viene comunque eseguito;

considerato che la direttiva comunitaria di riferimento (n. 2004/38/CE) prevede che l'effettivo allontanamento del cittadino europeo dal territorio nazionale non possa avvenire, salvi in alcuni casi specifici ivi indicati, fino all'adozione di una decisione sulla sua richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento (articolo 31, par. 2);

ravvisata, quindi, l'opportunità di una diversa formulazione della lettera *m*) sopra menzionata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) riformulare la lettera *m*) dell'articolo 1 nei seguenti termini:

« *m*) all'articolo 22, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Chi propone il ricorso di cui ai commi 1 e 2 ha facoltà di presentare contestualmente istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. L'istanza va decisa entro sessanta giorni dal tribunale in composizione monocratica. Decorso inutilmente tale termine, decide il presidente del tribunale nei successivi trenta giorni. Fino alla decisione dell'istanza di cui al presente comma l'efficacia del provvedimento resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento sia stato adottato in base ad una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il provvedimento viene comunque eseguito se decorre il termine di novanta giorni senza la decisione sull'istanza di sospensione” »;

b) prevedere che, all'articolo 9, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, le parole: « secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 » siano sostituite dalle seguenti: « affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari (Atto n. 5).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO COSTANTINI

La I Commissione,

esaminato, in sede di esame di atti del Governo, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari,

premessi che:

con riferimento a talune disposizioni dello schema in esame, appare opportuno un approfondimento dei profili di compatibilità con le previsioni dalla direttiva oggetto del recepimento, e, in particolare, con le previsioni di cui alle lettere *g)* ed *m)* del comma 1 dell'articolo 1;

con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, che individua una nuova fattispecie di motivi imperativi di pubblica sicurezza, che giustifica l'allontanamento immediato del cittadino dell'Unione, nella mancata richiesta dell'iscrizione anagrafica o della carta di soggiorno, è opportuno richiamare diverse disposizioni contenute nella direttiva 2004/38/CE, oggetto di recepimento;

l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dà facoltà agli Stati membri ospitanti di richiedere ai cittadini dell'Unione, per soggiorni di durata superiore a tre mesi, l'iscrizione presso le autorità competenti, disponendo comunque che « l'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie »; tuttavia è da

escludersi che si possa considerare sanzione proporzionata e non discriminatoria la sanzione prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, che prevede per l'inadempimento di tali formalità amministrative, la più grave delle sanzioni consentite dalla stessa direttiva. Infatti la scelta del legislatore delegato sembra essere quella di prevedere come sanzione pressoché obbligatoria quel tipo di allontanamento che è sempre eseguito con accompagnamento forzato, con eventuale trattenimento, e che comporta sempre divieto di rientro. Occorre ricordare che la stessa sanzione è quella prevista nei confronti di una persona che abbia subito una condanna per aver commesso reati gravi, sempre che continui ad essere pericolosa socialmente;

allo stesso modo l'articolo 27 della direttiva, premesso che « gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica » (paragrafo 1), precisa (paragrafo 2) che i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza « rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale » del destinatario; comportamento che deve rappresentare una « minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o

attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione». Tali criteri sono quasi testualmente ripresi, nel Decreto legislativo n. 30 del 2007, dall'articolo 20, comma 4, che lo schema in esame non modifica. Del resto la stessa direttiva all'articolo 15, paragrafi 1 e 3, prevede un altro tipo di provvedimento di allontanamento, quello per la cessazione delle condizioni che legittimano il diritto di soggiorno, il quale espressamente non può prevedere il divieto di rientro nel territorio dello Stato. Questa stessa sanzione è prevista ed attuata dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 30 del 2007, nel testo sostituito dal decreto legislativo n. 32 del 2008, assistita da sanzione penale in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di lasciare il territorio nazionale. Pertanto anche qualora si ritenesse davvero indispensabile che le citate ipotesi di inadempimenti di obblighi amministrativi debbano essere sanzionate, il legislatore nazionale dovrebbe scegliere una sanzione meno afflittiva rispetto a quella prevista per persone pericolose per la sicurezza e più conforme al principio generale che nei trattati istitutivi e nelle norme comunitarie fonda la cittadinanza dell'Unione europea, cioè la libertà di circolazione, soggiorno e stabilimento dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari extracomunitari con loro conviventi, rispetto al quale i limiti per motivi di ordine pubblico e di sicurezza di ogni Stato devono essere sempre configurati quali eccezioni da valutarsi caso per caso;

in relazione a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera *m*), ai sensi della quale l'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento deve essere decisa entro 60 giorni dalla sua presentazione, decorsi i quali, viene meno l'efficacia sospensiva dell'istanza e il provvedimento viene comunque eseguito, si segnala che l'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/38/CE prevede che l'effettivo allontanamento dal territorio del cittadino europeo non possa avere luogo fino all'adozione di una decisione sulla sua richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, salvo che: il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale, oppure che le persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione, ovvero che il provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Pertanto, la norma proposta incide in modo irrazionale sul diritto alla difesa del ricorrente allontanato, perché fa ricadere soltanto su di lui le conseguenze negative di un ritardo della decisione del giudice; la norma infatti, pur prevedendo un termine di sessanta giorni per la decisione, non inserisce nessuna specificazione in merito ad eventuali meccanismi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto o una decisione sulla sospensione da svolgersi in connessione con la decisione sul merito del ricorso contro il provvedimento di allontanamento;

delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari (Atto n. 5).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO ZACCARIA

La I Commissione,

esaminato, in sede di esame di atti del Governo, lo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo n. 30 del 2007 in materia di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente negli Stati membri,

premessi che:

la cittadinanza dell'Unione conferisce a ciascun cittadino dell'Unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso; tale diritto è dunque assoggettato solo alle limitazioni specificatamente previste dalle fonti del diritto comunitario;

in questo quadro la direttiva 2004/38/CE è volta a dare attuazione ad una delle libertà fondamentali nel mercato interno, anche con riferimento ai familiari di cittadini dell'Unione, subordinandola a condizioni minime come la disponibilità di un documento d'identità e di risorse finanziarie sufficienti a non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato ospitante;

nella giurisprudenza della Corte di Giustizia tali limitazioni alla libertà di circolazione sono state interpretate in senso restrittivo, avendo la Corte sancito

che l'assenza di tali condizioni non può determinare in maniera automatica un provvedimento di allontanamento, tanto che in mancanza di un documento riconosciuto al cittadino europeo un tempo ragionevole per dimostrare la propria identità; e che in mancanza di risorse economiche sufficienti il cittadino non può essere espulso se non quando ciò costituisca un onere irragionevole per lo Stato membro di accoglienza (sentenza 23 marzo 2006 nella causa C-408/03 Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio);

le modifiche introdotte all'articolo 7, comma 1, introducono ai fini del diritto di soggiorno la condizione che le risorse economiche sufficienti a mantenere il cittadino comunitario e i suoi familiari derivino da attività dimostrabili come lecite, mentre non vi è traccia nella direttiva di un simile requisito, che appare contrario allo spirito della medesima e alla giurisprudenza della Corte;

ai sensi delle modifiche apportate dagli articoli 9, comma 2, e 10 comma 1, l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario – così come la richiesta della Carta di soggiorno per i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro – devono avvenire entro 10 giorni dal decorso dei tre mesi dall'ingresso, per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Tali modifiche apparentemente si limitano ad introdurre un termine di 10 giorni per il disbrigo di formalità amministrative, ma, messe in relazione con la modifica di

cui all'articolo 20, comma 3, che ridefinisce i motivi imperativi di pubblica sicurezza, comprendendovi anche il mancato rispetto dell'obbligo nel termine di dieci giorni, trasformano un mero onere amministrativo, come la mancata iscrizione o la mancata richiesta della Carta di soggiorno, in motivo imperativo di pubblica sicurezza, sufficiente per disporre in maniera automatica l'allontanamento urgente del cittadino comunitario o del suo familiare;

pur rinviando la direttiva agli Stati membri per la definizione « interna » dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, essa all'articolo 8, comma 2, prevede che l'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie, mentre l'allontanamento urgente per il mancato ottemperamento ad una formalità amministrativa si configura come una sanzione eccessiva e non proporzionata;

considerando l'inadempimento di formalità amministrative come motivo imperativo di pubblica sicurezza, si determinano inoltre alcune pesanti conseguenze come il divieto di reingresso nel territorio dello Stato fino a 5 anni previsto dall'articolo 20, comma 10, e la sanzione fino ad 1 anno di reclusione in caso di violazione del divieto *ex* articolo 20, comma 14;

tali disposizioni appaiono direttamente lesive del diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, oltre a configurare una causa di espulsione automatica, a seguito dell'inottemperanza ad una formalità amministrativa, in aperto contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia;

nella sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia nella causa C-408/03, la Corte ha censurato la disciplina belga dalla quale si deduceva l'automatismo del provvedimento di espulsione nel caso di mancata produzione dei documenti richiesti per il rilascio del titolo di soggiorno entro un dato termine, ritenendo che il provvedimento amministrativo interno (permesso di soggiorno) ha un valore me-

ramente dichiarativo e non costitutivo ai fini dell'attribuzione del diritto di soggiorno del cittadino comunitario; ne segue che il mancato rispetto delle formalità previste dallo Stato membro ospitante in materia di controllo degli stranieri non sia da solo sufficiente a giustificare un provvedimento di espulsione;

le modifiche apportate all'articolo 20, comma 3, introducono, poi, come ulteriore fattispecie tra i motivi imperativi di pubblica sicurezza la circostanza che il cittadino abbia tenuto comportamenti contrari alla moralità pubblica e al buon costume, anch'esso motivo sufficiente a disporre l'allontanamento urgente;

non si comprende, al contrario, il venir meno delle fattispecie disciplinate dall'articolo 8 della legge n. 69 del 2005, e correttamente richiamata nel decreto legislativo n. 30 del 2007, che prevede che ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento si tenga conto anche di eventuali delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ossia dei casi di consegna obbligatoria in base al mandato di arresto europeo; il combinato disposto delle modifiche apportate agli articoli 9, 10 e 20 del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 suscita pertanto forti dubbi di legittimità;

anche il trattenimento di un cittadino comunitario in un centro di permanenza temporanea, ove sussistano ostacoli tecnici all'esecuzione dell'allontanamento o difficoltà nell'identificazione, come stabilito dalle modifiche all'articolo 20, comma 11, non trova riscontro nella direttiva, e si configura quindi come del tutto illegittimo;

destano forti perplessità le modifiche apportate ai commi 2 e 4 dell'articolo 22, considerando che viene posto un limite di sessanta giorni per la decisione sull'istanza di sospensione che può accompagnare l'eventuale ricorso, ma è contestualmente stabilito che il provvedimento viene comunque eseguito se il giudice non si pronuncia entro tale termine;

le norme procedurali sui ricorsi avverso le decisioni di allontanamento, così come modificate al comma 5 dell'articolo 22, determinano un non giustificato aggravamento della posizione del cittadino comunitario, e una discriminazione rispetto al cittadino italiano, se confrontate con le fondamentali garanzie poste dall'ordinamento interno;

le modifiche introdotte, in contrasto esplicito con la direttiva e con la consolidata giurisprudenza comunitaria,

che ha ravvisato nella libertà di circolazione un diritto fondamentale, che può essere subordinato solo a condizioni minime, tassativamente indicate dalle fonti comunitarie, e da interpretarsi, in ogni caso, in senso restrittivo, appaiono atte ad aprire un contenzioso con la Corte di Giustizia delle Comunità:

delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari (Atto n. 5).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (atto n. 5);

visto il parere espresso dal Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento della Camera, in data 2 luglio 2008;

osservato che all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2, dello schema è fissato il termine del 30 giugno 2008 per l'adozione del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che determina l'importo del contributo per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale da parte del cittadino comunitario;

considerato che l'articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, in corso di conversione, ha previsto la sostituzione della denominazione: « centro di permanenza ed assistenza » con la seguente: « centro di identificazione ed espulsione »;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m) dello schema, l'istanza di sospensione del provvedimento

di allontanamento deve essere decisa entro 60 giorni dalla sua presentazione, decorsi i quali viene meno l'efficacia sospensiva dell'istanza e il provvedimento viene comunque eseguito;

considerato che la direttiva comunitaria di riferimento (n. 2004/38/CE) prevede che l'effettivo allontanamento del cittadino europeo dal territorio nazionale non possa avvenire, salvi in alcuni casi specifici ivi indicati, fino all'adozione di una decisione sulla sua richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento (articolo 31, par. 2);

ravvisata, quindi, l'opportunità di una diversa formulazione della lettera m) sopra menzionata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di:

a) alla lettera a), n. 2, aggiornare il termine del 30 giugno 2008;

b) alla lettera h) sostituire le parole: « centro di permanenza temporanea e assistenza » con le seguenti: « centro di identificazione ed espulsione »;

c) riformulare la lettera *m)* dell'articolo 1 nei seguenti termini:

« *m)* all'articolo 22, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Chi propone il ricorso di cui ai commi 1 e 2 ha facoltà di presentare contestualmente istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. L'istanza va decisa entro sessanta giorni dal tribunale in composizione monocratica. Decorso inutilmente tale termine, decide il presidente del tribunale nei successivi trenta giorni. Fino alla decisione dell'istanza di cui al presente comma l'efficacia del provvedimento resta sospesa, salvo che il provvedimento

di allontanamento sia stato adottato in base ad una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il provvedimento viene comunque eseguito se decorre il termine di novanta giorni senza la decisione sull'istanza di sospensione” »;

d) prevedere che, all'articolo 9, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, le parole: « secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 » siano sostituite dalle seguenti: « affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale ».